

c) Livello di istituzione

Ferme restando le competenze proprie delle istituzioni ed Enti interessate, nelle strutture con oltre 15 dipendenti annualmente sarà fornita alle R.S.U. o R.S.A. e alle OO.SS. firmatarie, ove richiesto, l'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente C.C.N.L.

Art. 5

Struttura della contrattazione

Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si svolga sui livelli e con le modalità di seguito indicate:

- **Primo livello - Nazionale:** Su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente C.C.N.L. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti firmatarie il presente C.C.N.L.
- **Secondo livello - Regionale:**
 - a) Su tutti gli argomenti e le materie espressamente rinviati dai singoli articoli del presente C.C.N.L., nonché materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del C.C.N.L., nonché da norme di legge che prevedano o non escludano espressamente il rinvio alla contrattazione di secondo livello.
 - b) Su quanto di seguito indicato:
 1. Sulle erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività che rendano disponibili risorse, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all'andamento economico;
 2. Sulla determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall'art. 56;
 3. Sul regolamento di applicazione ex art. 1;
 4. Sull'inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente C.C.N.L., con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali;
 5. Su interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro
 6. Su individuazione di strutture di diversa natura, rispetto a quelle di cui all'art. 6, a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;
 7. Sull'individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all'art. 20 per l'utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato;
 8. Sul confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall'art. 34;
 9. Su ulteriori diverse flessibilità e/o deroghe relative all'orario di lavoro;
 10. Sull'attuazione di norme regionali riguardanti l'ambito di applicazione del presente C.C.N.L.;

11. Sulle forme di flessibilità contrattuale che consentano il superamento di squilibri organizzativi e/o per far fronte ad attività non continuative e non preventivamente pianificabili;
12. Sul welfare di settore;
13. Sull'attuazione organizzativa dell'Assistenza Domiciliare di cui all'art. 23;
14. Sull'attuazione organizzativa dei tempi di vestizione di cui all'art. 28.

Norma di rinvio.

Nel caso in cui sussistano particolari necessità e o situazioni locali, su preventiva richiesta del secondo livello – Regionale e autorizzazione del primo livello - Nazionale, detto secondo livello potrà contrattare su qualsiasi argomento e/o materia di cui al presente C.C.N.L.

Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente l'U.N.E.B.A. e le OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L.

Le piattaforme per il rinnovo degli accordi regionali saranno presentate tre mesi prima della loro scadenza per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile alla conclusione del negoziato prima della scadenza dell'accordo in atto. A tal fine l'U.N.E.B.A. procederà alla convocazione delle OO.SS. entro 20 giorni dalla ricezione della piattaforma. Durante i sei mesi precedenti, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

L'accordo regionale potrà essere disdetta da ciascuna parte contraente almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta il precedente accordo rimarrà in vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, l'accordo regionale dovrà intendersi rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

• Sede di Istituzione

In sede di Istituzione, avranno luogo fasi di informazione e consultazione nonché fasi di contrattazione.

a) Informazione e consultazione

Negli Enti con organico superiore a 15 dipendenti, l'informazione e la consultazione riguarderanno:

- L'andamento recente e quello previsto dell'attività dell'Ente;
- La situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- Le decisioni dell'Ente che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro;
- Soluzione delle eventuali ripercussioni sul dato occupazionale in caso di modifiche o mutamenti significativi dell'organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive così come previsto dall'art. 75;
- Articolazione degli orari di lavoro così come previsto dall'art. 50 secondo comma;

La consultazione avverrà secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo:

- Tra livelli pertinenti di direzione e di rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
- Sulla base delle informazioni, di cui ai punti precedenti, fornite dall'Ente e del parere che i rappresentanti dei lavoratori avranno diritto di formulare;
- In modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere da loro espresso.

b) Contrattazione

Sulle seguenti materie:

- Applicazione del contratto U.N.E.B.A. nelle Istituzioni che applicano altri C.C.N.L.
- Contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali così come previsto dall'art. 6.
- Ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro.
- Criteri per l'accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio previsti dagli artt. 35 e 36.
- Eventuali durate settimanali differenziate dell'orario di lavoro diverse da 38 ore medie così come previsto dall'art. 49.
- Eventuali articolazioni orarie basate su di una quantificazione annuale dell'orario di lavoro così come previsto dall'art. 49.
- Ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori così come previsto dall'art. 33.
- Modalità e attuazione per l'utilizzo delle divise ed indumenti di lavoro.

Sono titolari le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le R.S.A., congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto indicato dai Protocolli Interconfederali e dal presente C.C.N.L.

Accordo per l'applicazione del presente C.C.N.L. nelle Istituzioni in cui sono vigenti altri C.C.N.L.

Con riferimento all'art. 1 del presente C.C.N.L. commi sesto, settimo ed ottavo, in particolare al principio condiviso di attribuire al presente C.C.N.L., per le realtà aderenti all'U.N.E.B.A., la funzione di unico strumento per la regolazione dei rapporti di lavoro privati nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario ed educativo, le parti convengono che, nel caso di introduzione del presente C.C.N.L. in sostituzione di altri contratti collettivi, al 2° livello di contrattazione dovranno essere avviate negoziazioni, qualora non già esperite, al fine di verificare la possibilità di stipulare accordi.

L'applicazione di detti accordi di secondo livello nelle singole istituzioni, fatti salvi gli accordi in essere, avverrà attraverso accordi attuativi con le rispettive federazioni interessate di CGIL - CISL - UIL e le rappresentanze aziendali.

Decorso il termine di sei mesi dall'effettivo avvio del confronto di cui sopra, in assenza di detti accordi di 2° livello si applicherà quanto di seguito stabilito che potrà essere seguito anche da quegli Enti che intendano superare l'eventuale compresenza, protrattasi negli anni, di più C.C.N.L. nell'ambito della stessa organizzazione.

Inquadramento

La trasformazione dell'inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di